

Legge regionale 29 aprile 2019 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

Art. 47

(Norme urgenti in materia di finanziamenti al Comune di Gorizia)

1. All'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9 le parole <<di investimento>> sono soppresse e le parole <<rispettivamente di 100.000 euro in parte corrente e di 100.000 euro in parte capitale>> sono sostituite dalle seguenti: <<di 200.000 euro>>;

b) al comma 10 le parole <<di investimento>> sono soppresse.

2. La domanda di contributo presentata precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sull'articolo 7, commi da 9 a 11, della legge regionale 29/2018, è fatta salva a tutti gli effetti e a tal fine è opportunamente integrata a valere sull'articolo 7, comma 9, della legge regionale 29/2018, come modificato dal comma 1, lettera a).